

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO CONSISTENTE IN UNA PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE A CARATTERE TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART. 7, D.LGS. N. 165 DEL 2001, FINALIZZATO ALLA VERIFICA, REVISIONE E REGESTAZIONE DEGLI ATTI DA PUBBLICARE NEL VOLUME N. 7 DELLA COLLANA EDITORIALE "ACTA CURIARUM REGNI SARDINIAE" DEDICATO AL PARLAMENTO DEL VICERÈ ANTONIO FOLCH DE CARDONA (1543).

Art. 1 - Informazioni generali e definizione del profilo dei candidati

Accertata l'inesistenza all'interno dell'amministrazione di una struttura organizzativa o figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico descritto in oggetto, è indetta una procedura di selezione comparativa, aperta a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti di seguito descritti, per l'individuazione di un esperto di elevata professionalità cui conferire l'incarico individuale di lavoro autonomo consistente in una prestazione d'opera intellettuale a carattere temporaneo ai sensi dell'art. 7, D.lgs. n. 165 del 2001, finalizzato alla verifica, revisione e regestazione degli atti da pubblicare nel volume n. 7 della collana editoriale "Acta Curiarum Regni Sardiniae" dedicato al Parlamento del Vicerè Antonio Folch De Cardona (1543).

L'incarico avrà natura di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile. I titoli professionali e accademici saranno oggetto di valutazione comparativa e concorreranno alla scelta del soggetto incaricato, secondo modalità e criteri previsti nel presente avviso all'articolo 8.

Art. 2 - Oggetto dell'attività

L'attività ha come oggetto la verifica, revisione e regestazione degli atti da pubblicare nel volume n. 7 della collana editoriale "Acta Curiarum Regni Sardiniae" dedicato al Parlamento del Vicerè Antonio Folch De Cardona (1543).

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il prestatore d'opera intellettuale opera in piena libertà, autonomia organizzativa, con disponibilità di mezzi propri e nell'esecuzione dell'incarico si può avvalere, sotto la sua personale ed esclusiva responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati all'Amministrazione conferente. Il prestatore d'opera intellettuale rimane l'unico referente nei confronti dell'Amministrazione e in diretto rapporto con la medesima. Il prestatore d'opera intellettuale è tenuto a operare in stretta collaborazione con gli Uffici, garantendo la propria personale presenza agli incontri o colloqui richiesti dall'Amministrazione, da svolgersi in loco o per via telefonica o telematica. Il prestatore d'opera intellettuale è tenuto a conservare l'assoluto riserbo su notizie o informazioni apprese nello svolgimento delle attività. Egli è inoltre obbligato a garantire la massima correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza nel trattare i dati e le informazioni personali di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei compiti svolti, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Il prestatore d'opera intellettuale

è pienamente responsabile dell'osservanza di quanto anzidetto anche da parte dei suoi collaboratori, sostituti o ausiliari.

Gli obblighi richiamati nel precedente capoverso si intendono riferiti in senso ampio a qualsiasi informazione, dato, circostanza, documento, notizia, caratteristica tecnico-economica, aspetto organizzativo, metodo di espletamento dei servizi, credenziali e chiavi di accesso ai sistemi informativi, materiale hardware e/o software o forma di corrispondenza di cui il prestatore d'opera intellettuale, i suoi collaboratori, sostituti o ausiliari vengano in possesso, direttamente o indirettamente, in ragione delle attività svolte o comunque in correlazione con l'incarico conferito. Il prestatore d'opera che, nello svolgimento delle attività previste dal presente avviso, abbia avuto il potere di incidere in maniera determinante sulle decisioni di chi esercita poteri autoritativi o negoziali riguardo a specifici procedimenti o procedure, non potrà svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto consulenziale, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (divieto c.d. di pantouflage, art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001).

Art. 4 - Durata dell'incarico

L'incarico ha la durata di tre mesi, non rinnovabili, decorrenti dalla data di esecutività della registrazione dell'impegno di spesa relativo al presente avviso o dalla eventuale successiva data di avvio delle attività concordata tra le parti. Non è in ogni caso ammissibile l'avvio anticipato della prestazione rispetto alla registrazione dell'impegno di spesa. L'eventuale proroga del termine finale di compimento dell'incarico potrà eccezionalmente essere accordata dall'amministrazione, al solo fine di completare l'opera, per motivi non oggettivamente preventivabili al momento del conferimento dell'incarico e non imputabili al prestatore d'opera intellettuale, ferma restando la misura massima del compenso prevista nel presente avviso. La sospensione delle attività per periodi determinati potrà essere concordata con l'amministrazione in presenza di circostanze imprevedibili, per un tempo complessivamente non superiore a trenta giorni e comporterà lo slittamento del termine finale delle attività per un periodo uguale a quello di sospensione.

Art. 5 - Requisiti per l'ammissibilità alla selezione e per il conferimento e mantenimento dell'incarico

Possono presentare domanda di ammissione alla procedura di selezione comparativa i soggetti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di seguito elencati e prescritti a pena di inammissibilità:

REQUISITI PERSONALI

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell'accertamento che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- c) non essere incorso in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, di cui alla normativa vigente;
- d) assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Amministrazione consiliare tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dall'incarico conferito;

- e) non essere destinatario di provvedimenti di interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- f) non essere destinatario di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria e secondo la normativa vigente;
- g) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (salvi gli effetti della riabilitazione): a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria; a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del Libro V del codice civile e nel R.D. n. 267 del 16/03/1942; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo; per uno dei reati che potrebbero comportare la responsabilità di un ente ai sensi del D.lgs. 231/2001; per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e insussistenza di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, par.1, direttiva CE 2004/18;
- h) non essere destinatario dell'applicazione di un provvedimento definitivo concernente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia Misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria artt. 4 e seguenti);
- i) assenza di condanne definitive per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità della Corte dei Conti;
- j) non essere lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza fatta salva la disponibilità, che deve essere specificamente attestata nella domanda di partecipazione, di ricoprire l'incarico a titolo gratuito.

REQUISITI PROFESSIONALI

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. laurea magistrale in Lettere Moderne e/o Scienze umanistiche e giuridiche;
- 2. esperienza in ambito accademico relativamente alle materie oggetto del presente avviso e/o esperienza lavorativa alle dipendenze del Ministero della Cultura;
- 1. esperienza di insegnamento maturata presso scuole di specializzazione in archivistica, paleografia e diplomatica;
- 2. approfondita conoscenza della documentazione parlamentare sarda del Basso Medioevo e dell'Età Moderna;
- 3. avere svolto relazioni in convegni, congressi nazionali e internazionali;
- 4. avere effettuato pubblicazioni scientifiche, lavori di inventariazione archivistica e trascrizioni di fonti documentarie con particolare riguardo alla Storia della Sardegna dei secoli XV-XVII.

Il possesso dei requisiti personali e professionali deve essere attestato nelle forme della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 all'atto di presentazione della domanda, utilizzando l'apposito modulo che il candidato dovrà completare e sottoscrivere secondo le modalità ivi riportate. Il mancato possesso o la mancata dichiarazione relativamente anche soltanto ad uno dei requisiti previsti dal presente articolo preclude la partecipazione alla selezione e, in caso di presentazione di candidatura, comporta l'inammissibilità della domanda. L'eventuale perdita sopravvenuta di uno o più requisiti

dopo il conferimento dell'incarico, deve essere tempestivamente comunicata dal prestatore d'opera intellettuale incaricato e comporta la revoca immediata dello stesso. Sono ammissibili le domande provenienti da personale legato da rapporto di lavoro con amministrazione pubblica estranea al Consiglio regionale, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, salva la necessità, in caso di esito favorevole della selezione, di produrre all'amministrazione conferente la regolare autorizzazione all'incarico extraimpiego; la mancata produzione della predetta autorizzazione entro la data fissata per la stipula del contratto è causa di esclusione del candidato dalla selezione, con possibilità per l'Amministrazione conferente di procedere con lo scorrimento della graduatoria.

Art. 6 - Compensi riconosciuti per l'incarico

Per l'espletamento di tutte le attività previste e necessarie per il corretto svolgimento dell'incarico conferito, secondo quanto previsto dal presente documento e - in ogni caso - dalla normativa, si prevede un compenso lordo omnicomprensivo per tutta la durata dell'incarico di euro 2.500,00 diconsi duemilacinquecento/00 (inclusivo di ogni corrispettivo o altro onere accessorio connesso all'esecuzione della prestazione, compresi rimborsi spese forfetari, oneri previdenziali e assicurativi, oneri fiscali e tributari e IVA se dovuta), a valere sul bilancio per l'anno 2022. Nessun ulteriore importo oltre a quello indicato, può essere reclamato dal prestatore d'opera intellettuale, né tantomeno dai suoi collaboratori, sostituti o ausiliari, a qualsivoglia titolo (es. rimborso spese per trasferta, vitto o altro) ancorché connesso all'esecuzione dell'incarico.

È preclusa ogni forma di integrazione economica del compenso indicato, sia in corso di contratto sia nell'ipotesi di proroga del termine finale nelle ipotesi previste dall'art. 4 del presente avviso. Il compenso viene erogato, in unica soluzione, a seguito della consegna dell'elaborato all'amministrazione conferente che verificherà la conformità delle attività svolte rispetto alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e con parere favorevole del Comitato scientifico per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti Sardi. La mancata dichiarazione di conformità entro dieci giorni dalla ricezione costituisce titolo per l'emissione della notula da parte del prestatore d'opera intellettuale, fatta salva in questa ipotesi ogni successiva eventuale contestazione circa la conformità della prestazione resa. La consegna dell'elaborato al committente presuppone la tacita accettazione alla pubblicazione esclusivamente nel volume oggetto del presente avviso.

Art. 7 - Presentazione della domanda e relativa documentazione

La presentazione della candidatura ha valenza di piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso e di piena consapevolezza della natura di prestazione d'opera intellettuale e di lavoro autonomo del rapporto con l'amministrazione conferente.

TERMINI E MODALITÀ

La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, deve pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale, coincidente con le ventitre e cinquantanove del 24 giugno 2022, mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: consiglioregionale@pec.crsardegna.it indicando nell'oggetto il COGNOME E NOME seguito dalla dicitura: "Procedura selettiva incarico Acta Curiarum Parlamento Cardona". Non sono ammissibili domande di partecipazione pervenute ad indirizzi PEC differenti da quello indicato o trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a disguidi tecnici, a caso fortuito o

forza maggiore. Le domande inviate prima della approvazione del presente avviso o successivamente alla scadenza prevista sono considerate irricevibili.

DOCUMENTAZIONE

Al messaggio di posta elettronica certificata devono essere allegati a pena di esclusione i seguenti documenti:

- a. domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente avviso contenente l'elenco dei titoli valutabili e tutti i dettagli richiesti ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 8. L'elenco deve essere redatto e regolarmente sottoscritto sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalle 7 dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. L'elenco titoli dovrà essere corredato dall'indicazione delle eventuali pubblicazioni scientifiche attinenti alle materie della selezione, di cui la Commissione si riserva di verificare l'autenticità e la conformità all'originale;
- b. scansione di un documento di identità in corso di validità. Non è necessaria l'allegazione del documento di identità laddove la domanda e i suoi allegati siano tutti redatti in forma telematica e vi sia stata apposta la firma digitale o la firma elettronica qualificata, valida ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 CDA.

FORMA DELLA DOMANDA

La domanda e la documentazione richiesta devono pervenire, a pena di esclusione, debitamente datate e firmate e scansionate in formato PDF oppure sottoscritte con valida firma digitale. La firma (autografa o digitale) deve essere apposta su ogni file allegato alla PEC. Non sono ammesse integrazioni e/o modifiche alla domanda già inviata o ai suoi allegati. In caso di necessità il candidato - entro il termine perentorio di scadenza previsto dal presente Avviso - deve inviare una nuova domanda con i relativi allegati, in quanto è considerata valida ed ammissibile esclusivamente l'ultima domanda trasmessa. Nell'ipotesi di carenze documentali relative ad elementi non previsti a pena di esclusione o inammissibilità è comunque ammessa l'integrazione o regolarizzazione entro il termine perentorio indicato nella relativa richiesta inviata dal Servizio competente. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ricevibilità, ammissibilità o per vizi insanabili della domanda o dei suoi allegati può comunque essere disposta in qualunque stato della procedura. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui le comunicazioni inviate ai candidati non vadano a buon fine a causa di inesatta indicazione del recapito nella domanda di partecipazione o di mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati indicati nella domanda medesima o per disguidi telematici non imputabili all'amministrazione.

Art. 8 - Modalità e criteri di selezione

L'ammissione delle domande e la valutazione dei titoli sono effettuate da una Commissione nominata con provvedimento del Segretario generale. La Commissione ha il compito di gestire la selezione stessa, di garantire l'obiettività dei giudizi e di valutare i candidati alla luce dei requisiti fissati nel presente avviso, mediante l'analisi comparativa delle domande pervenute. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine per la presentazione delle domande di partecipazione e devono essere autocertificati nell'elenco dei titoli valutabili completo di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. In mancanza di tali

informazioni la Commissione esaminatrice non valuta il titolo. Il punteggio massimo da attribuire ai titoli è di 60 punti, secondo i seguenti criteri:

TITOLI

- 1) punti 1 per anno, sino a un massimo di punti 10, per attività di docenza presso Università italiane o estere nelle materie indicate dal presente avviso;
- 2) punti 1 per ciascuno, sino a un massimo di punti 10, per partecipazione a corsi di specializzazione in archivistica, paleografia e diplomatica;
- 3) punti 1 per ciascuno, sino a un massimo di punti 10, per partecipazioni a convegni o congressi regionali e nazionali nelle materie oggetto del presente avviso;
- 4) punti 1 per ciascuno, sino a un massimo di punti 10, per ogni relazione presentata a convegni o congressi internazionali nelle materie oggetto del presente avviso;
- 5) punti 1 per ciascuno, sino a un massimo di punti 10, per ogni relazione presentata a convegni o congressi internazionali nelle materie oggetto del presente avviso.
- 6) punti 0,5 per ciascuno, sino a un massimo di punti 10, per ogni pubblicazione scientifica nelle materie oggetto del presente avviso;

Ai fini delle valutazioni dei titoli le frazioni di anno sono valutate in proporzione all'anno in ragione di 1/12 per ogni mese di attività valutabile; frazioni inferiori al mese sono valutate come un mese intero se uguali o superiori a 15 giorni mentre non sono valutabili se inferiori a 15 giorni. Per le esperienze professionali in corso al momento della presentazione della domanda, si procederà alla valutazione del relativo periodo fino alla data di presentazione della domanda. In caso di equivalenza di punteggio tra candidati, la Commissione effettuerà una valutazione qualitativa oltreché quantitativa in merito alla rilevanza e attinenza degli stessi titoli con l'incarico da svolgere.

La graduatoria finale stilata dalla Commissione è soggetta ad approvazione finale da parte del Segretario generale. Le eventuali istanze di riesame della graduatoria stessa sono di competenza del Vice Segretario generale, previa rimessione degli atti alla Commissione per acquisire eventuali chiarimenti o valutazioni da tener in debito conto ai fini della decisione e al Segretario generale per le determinazioni finali.

Art. 9 - Pubblicità e notifica

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna nella sezione "Concorsi e selezioni" in "Amministrazione trasparente" per quindici giorni. Tutti gli atti, avvisi e provvedimenti inerenti alla procedura sono pubblicati on line con le medesime modalità e la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai/dalle candidati/e sono raccolti presso la Segreteria generale del Consiglio regionale della Sardegna e trattati per le finalità di cui al presente avviso. I dati del titolare della consulenza specificati nell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sono, in ogni caso, soggetti a pubblicazione obbligatoria all'interno della sezione amministrazione trasparente nella sezione Consulenti e collaboratori del sito

istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna e trasmessi per le relative disposizioni di legge.

Art. 11 - Norme finali e di chiusura

Il Consiglio regionale della Sardegna si riserva la facoltà di agire in autotutela per sospendere, modificare o annullare la procedura di selezione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa di qualsivoglia natura a titolo di compenso, di risarcimento, di indennità o di indennizzo. L'amministrazione ha facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.

Allegati:

a. modello domanda di partecipazione

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Marcello Tack